

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
94/C 368/01	Decisione del Consiglio, del 4 marzo 1994, recante sostituzione di taluni membri titolari e di taluni membri supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo	1
94/C 368/02	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea	3
94/C 368/03	Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione	6
	Commissione	
94/C 368/04	ECU	11
94/C 368/05	Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾	12
94/C 368/06	Comunicazione della Commissione delle Comunità europee riguardante l'aggiornamento della comunicazione del 1986 concernente gli accordi d'importanza minore	20
94/C 368/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.529 — GEC/VSEL) ⁽¹⁾	20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

94/C 368/08	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	21
94/C 368/09	Phare — Attrezzature informatiche — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo dell'Ungheria nel quadro del programma Phare	22
94/C 368/10	Phare — Scambi — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Polonia e finanziata nel quadro del programma Phare	23
94/C 368/11	Primo invito a formulare proposte nel quadro del programma comunitario di iniziative sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	24
94/C 368/12	Richiesta di manifestazioni d'interesse per effettuare uno studio sui prezzi dei trasporti stradali internazionali nelle seguenti nazioni: Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Spagna (VII/A-2 — 8/94)	26

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1994

recante sostituzione di taluni membri titolari e di taluni membri supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo

(94/C 368/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 riguardante il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 28, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, statuendo su proposta della Commissione, ha nominato, con decisione del 20 maggio 1992 ⁽²⁾, i membri titolari e i membri supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che si conclude il 27 luglio 1995;

considerando che sette seggi di membri titolari e cinque seggi di membri supplenti si sono resi vacanti nella categoria dei rappresentanti dei governi;

considerando che due seggi di membri titolari e un seggio di membro supplente si sono resi vacanti nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori;

considerando che tre seggi di membri titolari e due seggi di membri supplenti si sono resi vacanti nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro;

considerando che è necessario nominare i membri titolari e i membri supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo per i seggi resisi vacanti,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo per la rimanente durata dei mandati, ossia fino al 27 luglio 1995:

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 200 del 7. 8. 1992, pag. 1.

I. Rappresentanti dei governi**a) Membri titolari**

Grecia:	sig. I. PITSOLI	<i>in sostituzione di</i> sig. N. KARALIS
	sig.ra A. DALPORTA	sig.ra CH. BRAVOU
Spagna:	sig. J. M. FRAILE AZPEITIA	sig. J. R. GARCÍA MORENO
Francia:	sig.ra H. BRUNEL	sig.ra P. BECK
Irlanda:	sig.ra V. GAFFEY	sig. J. CORCORAN
Italia:	sig. M. POLVERARI	sig. N. FIORE
Portogallo:	sig. A. ARAÚJO	sig. R. CARLOS

b) Membri supplenti

		<i>in sostituzione di</i>
Francia:	sig. E. AUBRY	sig. M. BOISNEL
Irlanda:	sig. A. TYRRELL	sig. P. LEONARD
Italia:	sig. O. ROSSI	sig. G. CORTESE
Portogallo:	sig. R. CARLOS	sig. J. A. R. CRAVINHO BRANCO GASPAR
Regno Unito:	sig. C. CAPELLA	sig. D. CRAWLEY

II. Rappresentanti dei lavoratori**a) Membri titolari**

		<i>in sostituzione di</i>
Italia:	sig. A. REGGINI	sig. G. LEVORATO
Paesi Bassi:	sig. A. SIETARAM	sig. G. VERBURG

b) Membri supplenti

		<i>in sostituzione di</i>
Italia:	sig. R. PETTENELLO	sig.ra T. GIUDICI

III. Rappresentanti dei datori di lavoro**a) Membri titolari**

		<i>in sostituzione di</i>
Belgio:	sig.ra S. KOHNENMERGEN	sig. P. RYSMAN
Grecia:	sig.ra D. VELISSARIOU	sig.ra E. PALEOLOGOU
Paesi Bassi:	sig. P. P. M. VAN OSTAYEN	sig. B. H. J. CRIJNS

b) Membri supplenti

		<i>in sostituzione di</i>
Grecia:	sig. L. PAPAIOANNOU	sig.ra D. VELISSARIOU
Paesi Bassi:	sig. L. S. RIETEMA	sig. B. J. van der TOOM

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**del 6 dicembre 1994****sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea****(94/C 368/02)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le direttive del Consiglio relative alla parità di trattamento tra uomini e donne hanno contribuito in modo sostanziale a migliorare la situazione della donna;

considerando che le direttive 75/117/CEE ⁽¹⁾, 76/207/CEE ⁽²⁾, 79/7/CEE ⁽³⁾ e 86/613/CEE ⁽⁴⁾ adottate per armonizzare le condizioni di vita e di lavoro delle donne e degli uomini e per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne sono di grande importanza;

considerando che i programmi d'azione comunitari sulle pari opportunità tra uomini e donne per il 1982-1985, per il 1986-1990 e per il 1991-1995, nonché gli impegni assunti in questo contesto e in taluni settori connessi rappresentano contributi positivi alla promozione delle pari opportunità;

considerando che l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore di cui all'articolo 119 del trattato, nonché del principio di uguaglianza che ne deriva, conformemente alle disposizioni comunitarie, costituisce un elemento essenziale per la costruzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro degli uomini e delle donne è indispensabile ai fini di uno sviluppo socioeconomico equo; che, nelle riunioni di Madrid e di Strasburgo, il Consiglio europeo ha insistito sulla necessità di accordare la medesima importanza agli aspetti economici e sociali;

considerando che i precedenti sforzi intrapresi segnatamente nei settori della sensibilizzazione, dell'istruzione e della formazione, nonché gli aiuti offerti nel quadro del Fondo sociale europeo hanno creato le condizioni favorevoli al perseguimento di più ambiziosi obiettivi futuri;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito, tra l'altro, di promuovere un elevato livello di occupazione;

considerando che occorre prevedere, nel rispetto delle responsabilità degli Stati membri e tenuto conto delle caratteristiche delle strutture del mercato del lavoro particolari a ciascuno Stato membro, comprese le differenti forme di lavoro, un'offerta sufficiente di lavoro a tempo pieno e/o di lavoro a tempo parziale sia per gli uomini che per le donne;

considerando che un'efficace politica per le pari opportunità richiede una prospettiva globale e integrata che consenta di migliorare l'organizzazione e la flessibilità dell'orario di lavoro e di facilitare il reinserimento professionale; che una siffatta prospettiva deve includere offerte di qualificazione professionale per le donne e la promozione del lavoro indipendente,

I

1. RICORDANO che gli strumenti giuridici della Comunità costituiscono la base necessaria allo sviluppo delle azioni comunitarie, ed evidenziano il ruolo di «custode dei trattati» della Commissione;
2. SOTTOLINEANO che
 - a) le pari opportunità si fondano sulla capacità degli uomini e delle donne di provvedere al proprio sostentamento grazie ad un lavoro retribuito;
 - b) un elevato livello di qualificazione professionale è indispensabile per l'Europa;
 - c) le attuali tendenze demografiche consentono di prevedere sin d'ora che il crescente potenziale di donne che possiedono un elevato grado di istruzione fornirà le più importanti risorse — in materia di qualificazione e di innovazione che bisogna sviluppare e impiegare più intensamente;
 - d) il tasso di disoccupazione femminile supera ampiamente nella maggior parte degli Stati membri quello degli uomini, segnatamente per quanto riguarda la disoccupazione di lunga durata;
 - e) benché a livello dell'Unione europea la percentuale dei posti occupati dalle donne sia aumentata

⁽¹⁾ GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56.

negli ultimi anni, le donne sono tuttora massicciamente presenti negli impieghi meno qualificati, meno retribuiti, che presentano minore sicurezza e sono concentrati in un numero limitato di settori professionali;

- f) le donne sono scarsamente rappresentate nei posti di direzione e nei nuovi posti che richiedono un altro grado di qualificazione tecnica;
 - g) le donne che desiderano accedere al mercato del lavoro devono affrontare difficoltà specifiche di carattere pratico e strutturale;
3. RIBADISCONO che il perseguimento dello sviluppo dinamico del mercato interno e segnatamente la creazione di nuovi impieghi richiede la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne, segnatamente in forma di azioni positive;
4. ENUMERANO, in base a questo scenario, taluni obiettivi importanti, senza per questo voler esaurire il dibattito e le deliberazioni in seno all'Unione:
- a) agevolazione dell'accesso delle donne al mercato del lavoro e loro promozione professionale, in particolare mediante il miglioramento dell'accesso alle offerte di qualificazione professionale;
 - b) superamento della segregazione del mercato del lavoro fondata sul sesso;
 - c) promozione della partecipazione femminile ai posti di responsabilità in ambienti e istituzioni economici, sociali e politici, con lo scopo di una partecipazione egualitaria;
 - d) superamento del divario delle retribuzioni corrisposte a uomini e donne;
 - e) promozione del lavoro a tempo pieno e del lavoro a tempo parziale su base volontaria;
 - f) miglioramento dell'organizzazione e della flessibilità dell'orario di lavoro;
 - g) promozione del lavoro indipendente, segnatamente la creazione e l'acquisizione di imprese;

Miglioramento dell'organizzazione dell'orario di lavoro

5. CONSTATANO, nel riconoscere il ruolo importante e le competenze delle parti sociali in materia, che il miglioramento dell'organizzazione e della flessibilità dell'orario di lavoro nel quadro di una politica attiva dell'occupazione:
- a) costituisce nel contempo una necessità in materia di gestione aziendale e di economia nazionale e

una necessità di carattere sociale, per offrire alle donne e agli uomini la possibilità di conciliare maggiormente l'attività professionale, gli obblighi familiari e gli interessi personali;

- b) deve poggiare saldamente su strutture sufficienti, come ad esempio i servizi di custodia dei figli;
 - c) può avere ripercussioni positive sull'occupazione;
6. SONO PREOCCUPATI del fatto che, soprattutto nel settore del lavoro a tempo parziale, la ripartizione del mercato del lavoro è basata sul sesso;
7. RITENGONO a tal fine necessario:
- a) organizzare il lavoro, sia nell'economia privata che nel pubblico impiego, in modo da consentire una ristrutturazione dell'orario di lavoro;
 - b) consentire forme flessibili di ristrutturazione degli orari per un numero crescente di impieghi, compresi per quanto possibile gli impieghi qualificati;
 - c) organizzare la maggiore flessibilità dell'orario di lavoro in modo tale da ottenere effetti positivi sull'occupazione;
 - d) organizzare il lavoro a tempo parziale su base volontaria per donne e uomini, per ridurre la segregazione dal mercato del lavoro basata sul sesso;
 - e) informare i responsabili del personale in merito alla ristrutturazione dell'orario di lavoro e ai problemi riguardanti le preoccupazioni professionali delle donne allo scopo di promuovere la parità delle possibilità;

Necessità di un elevato livello di qualificazione professionale in Europa

8. COSTATANO che
- a) le nuove tecnologie richiedono un elevato livello di qualificazione professionale da parte dei lavoratori; sono precisamente queste tecnologie che richiedono una formazione di base che possa essere perfezionata e una formazione continua;
 - b) l'offerta di posti di formazione resta fondata, in ampia misura, sul sesso ed è associata agli ostacoli fondati sul sesso che rendono arduo l'accesso al lavoro e alla carriera professionale; essa è sempre pregiudizievole ad un effettivo ampliamento della gamma di professioni offerte alle donne;
9. SOTTOLINEANO che, affinché le donne siano all'altezza delle future sfide e siano in grado di sviluppare le loro attitudini in un'ampia gamma di professioni e a tutti i livelli, è necessario che:

- a) un maggior numero di donne benefici di una formazione nelle professioni non tradizionali, segnatamente a vocazione tecnica, e di maggiori possibilità di accesso al lavoro;
- b) la preparazione delle donne ai posti di responsabilità e a nuovi settori professionali, segnatamente a vocazione tecnica sia incoraggiata tramite misure specifiche che servano di modello alle donne giovani;
- c) le professioni femminili per tradizione siano ammodernate e valorizzate e siano migliorate le possibilità di promozione professionale;
- d) le offerte di formazione e di perfezionamento professionale siano maggiormente adattate alle esigenze femminili, in un appropriato quadro strutturale (ad esempio custodia dei figli), e sia incoraggiata una pianificazione continua della carriera e dell'evoluzione professionale;
- e) alle donne siano offerti corsi specifici di perfezionamento che aprano loro nuove prospettive professionali, soprattutto nelle regioni rurali e nelle regioni che particolarmente risentono del cambiamento strutturale;
- f) le donne che beneficino in modo adeguato di misure di assistenza nazionali e comunitarie, tenendo conto della proporzione delle donne nei gruppi «bersaglio» (ad esempio giovani privi di formazione, disoccupati, disoccupati di lunga durata);
- g) le strategie nazionali e transnazionali destinate a combinare le attività di miglioramento della formazione professionale con le opportunità professionali delle donne usufruiscano di un efficace sostegno ai vari livelli, per poter porre in atto nuove prospettive e innovazioni, segnatamente nell'ambito delle imprese;

Agevolazione del mantenimento dell'inserimento e del reinserimento delle donne nel mercato del lavoro

10. SOTTOLINEANO che è pertanto opportuno

- a) mantenere l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e
- b) facilitare il reinserimento professionale nel caso di un'interruzione per motivi familiari, offrendo possibilità di orientamento e di qualificazione;

Promozione del lavoro indipendente

11. CONSTATANO che

- a) in vari Stati membri numerose imprese sono state create da donne e che la creazione o l'acquisi-

zione di imprese ad opera di donne può avere effetti positivi sull'occupazione;

- b) per molte donne creare un'impresa significa al tempo stesso uscire dalla disoccupazione e creare altri posti di lavoro;

12. SONO CONVINTI pertanto dell'opportunità che

- a) i programmi di creazione o l'acquisizione di imprese tengano particolarmente conto delle esigenze specifiche delle donne e offrano loro possibilità di orientamento pertinenti;
- b) siano esaminate le condizioni enunciate nei programmi di creazione o di acquisizione di imprese per verificare se esse si prestano anche ad azioni nel settore dei servizi;
- c) le camere, le banche, le amministrazioni e le autorità locali
 - collaborino nell'individuazione delle necessità e dell'offerta di possibilità di orientamento e di qualificazione per offrire un'opportunità alle donne che desiderano creare o acquisire un'impresa, segnatamente nel quadro di misure volte a creare posti di lavoro nuovi in regioni che presentano ritardi nello sviluppo;
 - tengano conto del fatto che molte donne creano un'impresa gradualmente (ad esempio esercitando un'attività professionale secondaria);

II

1. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

- a) a sviluppare politiche dirette a riconciliare gli obblighi familiari con gli obblighi professionali, comprese le misure per incoraggiare e facilitare una maggiore partecipazione degli uomini alla vita familiare;
- b) a riconoscere che, indipendentemente dall'obiettivo generale di conseguire un elevato livello di occupazione, le azioni volte a promuovere la flessibilità dell'orario di lavoro, a incoraggiare il lavoro a tempo parziale su base volontaria e a migliorare i sistemi di qualificazione o di aiuto alla creazione o acquisizione di imprese, illustrate dalla Commissione nel Libro bianco «Crescita, competitività e occupazione», devono andare a beneficio sia delle donne che degli uomini, ai fini della parità;
- c) a servirsi delle discussioni condotte nell'ambito dell'attuazione del Libro bianco ai fini di una maggiore integrazione delle politiche a favore delle

donne nelle politiche in materia economica, finanziaria, sociale e del mercato del lavoro dell'Unione e degli Stati membri e nel contempo di sviluppare nuove azioni tramite programmi particolari orientati verso le donne, nonché ai fini di un efficace sostegno alle strategie interdisciplinari;

d) a sostenere la Commissione nella preparazione del quarto programma d'azione comunitario a medio termine sulle pari opportunità tra uomini e donne per il 1996-2000;

e) a tenere pienamente conto delle responsabilità e delle competenze delle parti sociali nel presente settore;

2. INVITANO LE PARTI SOCIALI:

a) a sottoporre a negoziati collettivi la pari opportunità e la parità di trattamento, adoprando in particolare affinché nelle imprese e nei rami e settori professionali siano favoriti l'introduzione e l'organizzazione di orari flessibili e il lavoro a tempo parziale su base volontaria nonché sia facilitato il reinserimento professionale;

b) a provvedere ad un'adeguata partecipazione delle donne alla formazione professionale nelle imprese;

c) a proseguire e intensificare il dialogo sociale sulla conciliazione degli obblighi professionali e familiari e sulla protezione della dignità dell'uomo e della donna sul posto di lavoro;

d) ad affrontare attivamente, in occasione dei negoziati collettivi, la questione della parità di retribuzione e della soppressione della discriminazione fondata sul sesso — laddove esista — nei regimi di retribuzione e/o di classificazione;

e) a adottare tutte le misure necessarie per promuovere maggiormente la rappresentanza delle donne negli organi decisionali;

3. INVITANO LA COMMISSIONE:

a) ai fini della preparazione del quarto programma d'azione sulle pari opportunità tra uomini e donne per il 1996-2000:

— a riconsiderare nuovamente e con maggior forza l'obiettivo della parità tra uomini e donne congiuntamente ad una strategia di crescita economica orientata verso una più intensa occupazione;

— a sviluppare delle iniziative volte a migliorare la flessibilità, la promozione del lavoro a tempo parziale e le offerte di qualificazioni professionali nonché a incoraggiare la creazione di imprese;

b) a proseguire con determinazione, in occasione della preparazione e attuazione di politiche e programmi d'azione nel quadro dell'occupazione, l'obiettivo della pari opportunità e della parità di trattamento, nonché a proseguire ed intensificare le azioni già avviate.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1994

relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione

(94/C 368/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, nel quadro del completamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione, l'Unione si prefigge l'obiettivo di promuovere e garantire

il progresso economico e sociale dei suoi popoli in modo tale che i progressi dell'integrazione economica vadano di pari passo con i progressi compiuti in altri settori;

considerando che al riguardo l'Unione si è impegnata a dotare il mercato interno di un aspetto sociale e a sviluppare la dimensione sociale della Comunità;

considerando che, con questa consapevolezza, nella conferenza intergovernativa di Maastricht tutti gli Stati

membri si sono messi d'accordo per quanto riguarda «una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo» [articolo 3, lettera i) del trattato CE]; che questa decisione si colloca nella linea di continuità delle precedenti decisioni dei Consigli europei di Hannover (giugno 1988) e di Rodi (dicembre 1988);

considerando che il Consiglio europeo di Madrid ha insistito sul fatto che «è opportuno attribuire agli aspetti sociali la stessa importanza annessa agli aspetti economici e che quindi essi devono essere sviluppati in modo equilibrato»;

considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles, del 29 ottobre 1993, ha stabilito che «il trattato sull'Unione fornisce nuove basi per la politica sociale, tenuto conto delle disposizioni del protocollo allegato al trattato» e ha affermato la propria determinazione «ad attuare rapidamente — in tutte le loro forme — le possibilità che il trattato offre per una Comunità più solidale»

considerando che i sistemi nazionali esistenti in materia sociale e di diritto del lavoro, strutturati e evolutisi in maniera diversa, costituiscono per i cittadini le fondamenta in base alle quali programmare la loro vita; che già nelle sessioni di Madrid e di Lussemburgo i capi di Stato e di governo avevano sostenuto l'esigenza di tenere in particolare considerazione i sistemi, le tradizioni, gli usi e i costumi sviluppatisi negli Stati membri; che proprio in Europa l'identità nazionale dei vari Stati membri si determina specialmente attraverso il loro cammino, di volta in volta differenziato, verso la solidarietà e l'equilibrio sociale; che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione è esplicitamente vincolata a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri;

considerando che nell'ambito della politica sociale europea occorre quindi rispettare in modo particolare il principio di sussidiarietà, che il trattato di Maastricht ha sancito come principio giuridico (articolo B, secondo comma del trattato dell'Unione europea e articolo 3 B del trattato CE); che questo principio presuppone pertanto una politica vicina ai cittadini fondata su basi misurate ed equilibrate, anche nell'attribuzione delle competenze all'Unione e agli Stati membri;

considerando che, con l'adozione degli orientamenti per l'attuazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio europeo di Edimburgo ha confermato nel dicembre 1992 tale principio della normativa comunitaria e ha definito concretamente la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri;

considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993 ha presentato un piano d'azione per l'attuazione del Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione; che per tradurre in atto tale piano d'azione il Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali ha elaborato un contributo autonomo alla lotta contro la disoccupazione, che, seguendo l'invito del Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, presenterà al Consiglio europeo di Essen;

considerando che anche fuori dell'Unione europea la dimensione sociale assume un riconoscimento sempre maggiore; che questo si manifesta anche con il fatto che, nel quadro delle Nazioni Unite, sarà organizzato nel marzo 1995 a Copenaghen un vertice mondiale per lo sviluppo sociale; che l'Unione europea partecipa attivamente a questo processo e contribuisce con impegno al buon esito dello stesso;

considerando che, con la realizzazione del programma d'azione della Commissione nel quadro della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989), il Consiglio ha compiuto progressi in misura maggiore di quanto riconosciutogli finora dall'opinione pubblica; che ciò vale soprattutto per il settore della tutela del lavoro sul piano tecnico e della normativa in materia di sostanze pericolose; che recentemente è stata ancora estesa la protezione sociale del lavoro con l'adozione di norme minime, in particolare mediante le direttive relative alla tutela delle madri, alla tutela del lavoro dei giovani e all'organizzazione dell'orario di lavoro; che in materia di diritto del lavoro sono state prese decisioni importanti, in particolare l'adozione della direttiva relativa ad un elemento di prova del rapporto di lavoro e la modifica della direttiva in materia di licenziamenti collettivi; che la Comunità ha impresso importanti impulsi alla politica sociale anche in altri campi; che al riguardo è opportuno menzionare i programmi in materia di formazione professionale, di promozione della parità delle opportunità tra uomini e donne, di integrazione dei portatori di handicap o di lotta contro la povertà, nonché raccomandazioni come quella relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche nel settore della protezione sociale;

considerando che queste misure sono state decise prevalentemente con un ampio consenso e che anche in futuro il Consiglio dovrebbe mirare innanzi tutto ad una politica sociale che poggi sul consenso di tutti i dodici Stati membri e contemporaneamente dovrebbe associare soprattutto le parti sociali europee e altri gruppi sociali rappresentativi; che inoltre il nuovo strumento del protocollo sociale offre maggiori possibilità alle quali il Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 ha fatto esplicito riferimento; che ne è stato fatto uso per la prima volta con l'adozione della direttiva relativa all'istituzione dei comitati aziendali europei,

I

1. CONSTATA che il Libro verde della Commissione sulla politica sociale europea ha suscitato in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, tra le parti sociali e nell'opinione pubblica una discussione approfondita sulla designazione di nuovi settori d'azione della politica sociale e sul programma dei lavori per la futura organizzazione della politica sociale europea;
2. RICORDA la presentazione da parte della Commissione del Libro bianco sulla politica sociale europea, che riassume il dibattito svoltosi in tutta l'Unione europea e in cui la Commissione, in dieci capitoli det-

tagliati in materia di politica sociale, espone le sue idee sul futuro della politica sociale europea;

3. È CONVINTO che il Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea rappresenti un importante contributo all'ulteriore sviluppo della politica sociale dell'Unione;
4. SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di presentare nel corso del 1995 un nuovo programma di lavoro in cui esporrà le sue proposte per la futura organizzazione della politica sociale europea fino alla fine del presente decennio;
5. SI ASPETTA che la Commissione continui in questo contesto il dialogo costruttivo con il Consiglio e tenga conto, nell'elaborazione del programma di lavoro, del dibattito svoltosi in seno al Consiglio in merito al Libro bianco sulla politica sociale europea nonché delle opinioni espresse dagli Stati membri;
6. RICORDA che, con le sue conclusioni del 21 dicembre 1992 per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale⁽¹⁾ e con il suo contributo del 22 settembre 1994 alla lotta contro la disoccupazione, il Consiglio ha già preso posizione in settori della politica sociale trattati anche nel Libro bianco sulla politica sociale europea;
7. INDICA in questo contesto, senza voler porre fine al dibattito nell'Unione e alla discussione del Libro bianco sulla politica sociale europea, alcuni obiettivi fondamentali sui quali si potrebbe impernare una politica sociale europea;

Migliorare la competitività dell'Unione e potenziare le opportunità di una crescita che crei occupazione

8. RIBADISCE la convinzione che
 - un sistema di economia di mercato dove la concorrenza sia libera e leale costituisce la base per uno sviluppo dinamico del mercato interno e per la creazione di nuovi e duraturi posti di lavoro;
 - occorre altresì aprire maggiormente all'esterno il mercato interno perché un commercio mondiale in espansione in liberi mercati rappresenta proprio per i lavoratori una grande opportunità di garantire i posti di lavoro esistenti e di crearne dei nuovi;
 - l'efficacia economica e l'efficienza sociale si condizionano reciprocamente e l'economia e i lavoratori non possono che trarre vantaggi dalla coo-

perazione tra le parti sociali basata sulla partnership che trova riscontro nelle tradizioni e negli usi nazionali;

- la pace sociale, la stabilità sociale e politica e la prevedibilità costituiscono in prospettiva negli Stati membri e in tutta l'Unione europea importanti fattori per l'insediamento delle imprese;
 - con il suo Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, la Commissione ha dato un notevole impulso al potenziamento della competitività e al miglioramento della situazione dell'occupazione all'interno dell'Unione;
 - grazie al suo programma d'azione il Consiglio europeo ha indicato agli Stati membri e all'Unione obiettivi concreti ai fini della realizzazione del Libro bianco su crescita, competitività e occupazione;
9. RITIENE pertanto che:
 - lo sviluppo della dimensione sociale dell'Unione europea e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali debbano costituire un presupposto fondamentale per far sì che il libero mercato non escluda l'equilibrio sociale;
 - si tratti di trasformare la ripresa che si va delineando in un processo di crescita forte e duraturo; che contemporaneamente si debba migliorare con misure concrete la funzionalità del mercato del lavoro affinché questo nuovo processo di crescita crei il maggior numero possibile di posti di lavoro;
 - si debba inoltre potenziare la competitività internazionale dell'Unione. Sarebbe opportuno, nel rifiuto di ogni forma di protezionismo, cercare, grazie al dialogo instaurato soprattutto con i nostri principali concorrenti sul mercato mondiale, in particolare nell'area dell'Asia/Pacifico, di giungere ad un consenso a livello mondiale sul principio in base al quale, nell'ambito di una leale concorrenza circa l'insediamento delle imprese, ogni successo economico sia sfruttato per realizzare adeguati progressi nel settore sociale. È pertanto opportuno contribuire con spirito costruttivo alle discussioni in corso al riguardo in sede di organi competenti quali l'OIL, il GATT o successivamente l'OMC per organizzare in futuro l'assetto del commercio internazionale e soprattutto combattere il lavoro forzato e il lavoro dei minori, nonché garantire la libertà di associazione e di trattativa collettiva;

Tutelare i diritti dei lavoratori mediante norme sociali minime

10. CONSTATA che negli ultimi anni l'Unione è riuscita a fissare in numerosi settori sociali norme minime vincolanti di cui ci si può avvalere su tutto il territorio della Comunità al fine di ampliare la politica so-

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 6.

ziale europea. Le norme minime costituiscono uno strumento idoneo per realizzare gradualmente, tenendo conto dell'efficienza economica degli Stati membri, la convergenza economica e sociale. Saranno così soddisfatte le aspettative dei lavoratori dell'Unione europea e si placheranno i timori circa lo smantellamento sociale e il dumping sociale nell'Unione;

11. È CONVINTO che, data la complessità e al tempo stesso la necessità di norme sociali minime, si debba procedere con cautela su questa strada; ritiene che a tal fine non sia necessario un vasto programma di disposizioni giuridiche bensì sia più opportuno concordare campi concreti d'azione al fine di costruire in modo graduale, pragmatico e flessibile la piattaforma di norme sociali minime;
12. AUSPICA che, prima di ricorrere alla nuova base giuridica dell'accordo degli Undici sulla politica sociale, siano pienamente sfruttate per quanto possibile tutte le altre possibilità e strade di consenso di tutti i dodici Stati membri;
13. RITIENE che le parti sociali debbano fornire il proprio contributo attivo all'ulteriore elaborazione della piattaforma di norme minime per trovare soluzioni pragmatiche;
14. SOTTOLINEA che, al momento dell'elaborazione delle proposte di norme minime da parte della Commissione, nonché all'atto della relativa definizione da parte del Consiglio, occorre valutarne con particolare attenzione gli effetti sull'occupazione sulle piccole e medie imprese;
15. RICORDA che molti Stati membri hanno presentato, come contributo al Libro verde sulla politica sociale europea, proposte concrete di norme minime e che altri Stati membri hanno invece menzionato in proposito anche settori nei quali l'Unione non dovrebbe intervenire; SI ASPETTA che la Commissione prenda attentamente in esame tutte le iniziative riguardanti il nuovo programma di lavoro annunciato;

Rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità

16. RICORDA che la normativa della Comunità europea e il relativo controllo nonché tutte le altre misure comunitarie come, ad esempio, i programmi e le raccomandazioni debbono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità che impongono a tutte le istituzioni dell'Unione europea di tenere conto della diversità delle tradizioni economiche e sociali degli Stati membri;

17. CHIEDE pertanto, per quanto riguarda in particolare la normativa sociale dell'Unione europea, che gli atti giuridici comunitari osservino i seguenti requisiti:

- tenere conto della situazione di tutti gli Stati membri al momento dell'adozione di ciascuna singola misura e non esigere da alcuno Stato membro di osservare requisiti troppo impegnativi né costringerlo ad abolire diritti sociali;
- impedire il perfezionismo minuzioso, concentrarsi piuttosto su principi vincolanti e lasciare l'ulteriore assetto e l'attuazione particolareggiata agli Stati membri e, nei casi in cui sia conforme alle tradizioni nazionali, alle parti sociali;
- essere sufficientemente flessibili e limitarsi alle disposizioni che possono integrarsi nei vari sistemi nazionali;
- lasciare alle parti sociali, mediante clausole di apertura, un certo margine di intervento in materia di contratti collettivi;
- prevedere clausole di riesame che consentano di rettificarli per tenere conto degli esiti della loro applicazione.

Convergenza anziché uniformazione dei sistemi

18. RISPETTA i sistemi nazionali in materia sociale e di diritto del lavoro che i vari paesi hanno elaborato da generazioni; considera, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'uniformazione dei sistemi nazionali nel loro complesso attraverso un rigoroso ravvicinamento delle legislazioni come una via non idonea, che indebolirebbe anche le possibilità concorrenziali delle regioni meno sviluppate dal punto di vista dell'insediamento delle imprese;
19. SI PRONUNCIA invece a favore di una convergenza progressiva dei sistemi — tenendo conto della capacità economica degli Stati membri — mediante l'armonizzazione degli obiettivi nazionali;

Intensificare il dialogo sociale

20. SI COMPIACE per il rafforzamento del ruolo delle parti sociali nell'ambito del dialogo sociale, come risultato del trattato di Maastricht, determinante per il futuro e contributo concreto alla realizzazione del principio di sussidiarietà nell'ambito della politica sociale;
21. SOTTOLINEA che tutte le organizzazioni europee rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto altresì delle piccole e medie imprese, dovrebbero essere consultate nell'ambito del dialogo sociale. Inoltre le parti sociali, nella misura in cui siano legittimate a concludere contratti vincolanti, dovrebbero essere incoraggiate a concludere accordi in piena autonomia;

22. FA OSSERVARE che le linee direttrici della partecipazione delle parti sociali, secondo il protocollo sulla politica sociale, possono essere applicate in gran parte anche nel quadro della procedura prevista dall'articolo 118 B del trattato CE;
23. PRENDE ATTO dell'intenzione della Commissione di presentare un documento di lavoro sullo sviluppo del dialogo sociale al fine di concretizzare e aggiornare successivamente la sua comunicazione sull'attuazione dell'accordo sulla politica sociale;

Concordanza tra le azioni a livello economico e a livello sociale

24. CHIEDE che il Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione e il futuro programma di lavoro della Commissione sulla politica sociale europea portino, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad uno sviluppo armonizzato ed equilibrato degli aspetti economici e sociali; RICORDA in proposito il titolo XIV del trattato CE sulla coesione economica e sociale;

II

1. MANIFESTA l'intenzione di proporre al Parlamento europeo, nel pieno rispetto delle competenze di tutte le istituzioni interessate previste dal trattato:

- di sviluppare insieme in base a tali principi la dimensione sociale dell'Unione europea;
- di cooperare in maniera costruttiva allo sviluppo della politica sociale europea in tutti i suoi aspetti;
- di approfondire il dialogo tra di loro;

2. INVITA GLI STATI MEMBRI a provvedere all'applicazione integrale e all'effettiva esecuzione delle disposizioni legislative comunitarie nel settore sociale;

3. INVITA LE PARTI SOCIALI:

- a intensificare il dialogo e a sfruttare appieno le nuove possibilità offerte dal trattato sull'Unione europea;
- ad avvalersi della procedura di consultazione per fornire all'Unione europea migliori basi per l'elaborazione di una politica sociale europea pragmatica e vicina ai cittadini;
- a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni poiché esse sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;

4. INVITA LA COMMISSIONE:

- riferendosi alle sue conclusioni del 21 dicembre 1992 per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale, a vigilare sull'applicazione integrale delle disposizioni legislative comunitarie nel settore sociale;
- a tenere particolarmente conto, nell'elaborazione delle proprie proposte, degli effetti sull'occupazione e sulle piccole e medie imprese;
- ad analizzare ulteriormente i rapporti tra protezione sociale, occupazione e capacità concorrenziale e a fornire successivamente agli Stati membri maggiori elementi di informazione per consentire loro di realizzare le proprie iniziative;
- a sostenere attivamente lo scambio tra gli Stati membri di informazioni relative alle misure intese a contenere i costi, a migliorare gli incentivi al lavoro e a promuovere la concorrenza;
- ad adottare le misure idonee per promuovere il dialogo sociale e in questo contesto, a promuovere principalmente i gruppi e le associazioni a livello europeo dell'Unione europea che nel proprio paese partecipano al dialogo sociale, o a forme analoghe di cooperazione economica o che sono consultati secondo la consuetudine dei vari Stati membri e che nella misura del possibile sono rappresentati in tutti gli Stati membri, e a incoraggiare la loro partecipazione;
- sulla base delle iniziative attualmente intraprese dagli Stati membri e tenendo conto del dibattito, svoltosi in sede di Consiglio, sul Libro bianco relativo alla politica sociale europea, a esplorare i settori nei quali si potrebbero adottare provvedimenti che rispondano nel contempo all'esigenza di un'applicazione semplice e di un'approvazione unanime;
- a tener conto dei principi e delle considerazioni esposti nella presente risoluzione quando elaborerà proposte concrete relative ad una futura legislazione sociale comunitaria.
- a integrare costantemente gli aspetti legati alla specificità dei sessi ed all'uguaglianza tra uomini e donne nella definizione ed attuazione di tutte le politiche comunitarie e, a tal fine, ad adoperarsi per lo sviluppo di metodi grazie ai quali l'uguaglianza tra le donne e gli uomini sia costantemente integrata nelle politiche economiche e sociali.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

22 dicembre 1994

(94/C 368/04)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,2229	Dollaro USA	1,20900
Corona danese	7,49034	Dollaro canadese	1,68836
Marco tedesco	1,90901	Yen giapponese	121,383
Dracma greca	295,225	Franco svizzero	1,60978
Peseta spagnola	161,558	Corona norvegese	8,32757
Franco francese	6,59448	Corona svedese	9,06325
Sterlina irlandese	0,791954	Marco finlandese	5,81044
Lira italiana	1987,81	Scellino austriaco	13,4332
Fiorino olandese	2,13666	Corona islandese	83,5538
Scudo portoghese	196,329	Dollaro australiano	1,55899
Sterlina inglese	0,780401	Dollaro neozelandese	1,88699
		Rand sudafricano	4,30675

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

(94/C 368/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La necessità di una politica organica e rigorosa in materia di aiuti di Stato è ormai riconosciuta da alcuni anni in tutta la Comunità. L'effetto distortivo degli aiuti sulla concorrenza si fa sempre più palese a mano a mano che vengono rimosse le altre distorsioni indotte dal comportamento dei pubblici poteri e che i mercati si fanno sempre più aperti ed integrati. Nel mercato unico diventa pertanto più che mai importante mantenere un rigoroso controllo degli aiuti di Stato.

A medio termine, si attendono dal mercato unico notevoli vantaggi in termini di aumento della crescita economica anche se, attualmente, essa è ostacolata dalla recessione. La maggior crescita economica che il mercato unico dovrebbe a termine generare dipenderà in gran parte dai vasti cambiamenti strutturali che esso indurrà negli Stati membri. Sebbene tali cambiamenti siano più facilmente realizzabili in un'economia in espansione, anche in una situazione di recessione è auspicabile che gli Stati membri non ostacolino o ritardino indebitamente il processo di adeguamento strutturale mediante l'erogazione di sovvenzioni ad imprese che, nella nuova situazione di mercato, sarebbero costrette a scomparire o ad essere ristrutturate. Siffatti aiuti sposterebbero infatti semplicemente l'onere del cambiamento strutturale su altre imprese più efficienti, incoraggiando una corsa alle sovvenzioni.

Oltre ad impedire il diffondersi dei benefici apportati dal mercato unico in tutta la Comunità, le sovvenzioni rappresentano un gravissimo onere per i bilanci nazionali, impedendo pertanto la convergenza economica.

- 1.2. D'altro canto, vi sono casi in cui gli aiuti di Stato a favore del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere giustificati. Possono essere per esempio motivati da considerazioni di politica sociale o regionale, dalla necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio, o dalle esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata più generale riscontrabili nel caso delle piccole e medie imprese (PMI).

- 1.3. La Commissione ha illustrato la sua politica sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà nell'Ottava relazione sulla politica di concorrenza del 1979⁽¹⁾ e tale politica ha ricevuto più volte l'avallo della Corte di giustizia⁽²⁾.

Tuttavia, per i motivi indicati al precedente paragrafo 1.1, l'avvento del mercato unico impone una revisione ed un aggiornamento di tale politica. Quest'ultima deve inoltre essere adattata in modo da tener conto degli obiettivi di coesione economica e sociale⁽³⁾ e deve essere chiarita alla luce degli sviluppi delle politiche in tema di conferimenti di capitali da parte dei governi⁽⁴⁾, di trasferimenti finanziari alle imprese pubbliche⁽⁵⁾ e di aiuti a favore delle PMI⁽⁶⁾.

2. DEFINIZIONE E PORTATA DEGLI ORIENTAMENTI

2.1. Definizione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

È opportuno che gli aiuti per il salvataggio e quelli per la ristrutturazione delle imprese vengano considerati congiuntamente, non solo perché in entrambi i casi i governi si trovano di fronte ad imprese in difficoltà, incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi

⁽¹⁾ Paragrafi 227 e 228 e paragrafo 177.

⁽²⁾ Vedere, in particolare, CGE 14 febbraio 1990, Causa C-301/87, Francia/Commissione [1990] Racc. I-307 (Bous-sac); CGE 21 marzo 1990, Causa C-142/87, Belgio/Commissione [1990] Racc. I-959 (Tubemeuse); CGE 21 marzo 1991, Causa C-303/88, Italia/Commissione [1991] Racc. I-1433 (ENI-Lanerossi); CGE 21 marzo 1991, Causa C-305/89, Italia/Commissione [1991] Racc. I-1603 (Alfa Romeo). Vedere anche CGE 14 novembre 1984, Causa 323/82, Intermills/Commissione [1984] Racc. 3809; CGE 13 marzo 1985, Cause 296 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione [1985] Racc. 809; CGE 10 luglio 1986, Causa 234/84, Belgio/Commissione [1986] Racc. 2263 (Meura).

⁽³⁾ Articolo 130 A del trattato CE. L'articolo 130 B, inserito nel trattato CE dal trattato sull'Unione europea, stabilisce che le altre politiche devono contribuire a questo obiettivo. Esso recita testualmente: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e concorrono alla loro realizzazione.»

⁽⁴⁾ Boll. CE 9-1984, paragrafo 3.5.1.

⁽⁵⁾ GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

necessari dagli azionisti o dal mercato, ma anche perché il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione. La debolezza finanziaria delle imprese che vengono salvate dai governi o che ricevono aiuti a favore della ristrutturazione è dovuta generalmente ai cattivi risultati del passato ed alle scarse prospettive future. I sintomi tipici sono un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto. Nei casi più gravi, la società può già essere insolvente o in liquidazione.

Non è possibile stabilire una serie precisa ed universalmente valida di parametri finanziari che permetta di stabilire quando gli aiuti siano destinati al salvataggio o alla ristrutturazione di un'impresa. Nondimeno, le due situazioni presentano alcune differenze fondamentali.

Un aiuto al salvataggio sostiene temporaneamente un'impresa che si trova in una grave situazione finanziaria, caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da insolvenza tecnica, per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà della società e a mettere a punto un piano destinato a portare rimedio alla situazione. L'aiuto alla ristrutturazione, in altre parole, fornisce un sollievo di breve durata, generalmente per non più di sei mesi, ai problemi finanziari dell'impresa, mentre si tenta di trovare una soluzione a lungo termine.

La ristrutturazione, invece, rientra in un piano realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comprende generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su basi di maggiore efficienza, con l'abbandono di quelle attività che non sono più redditizie o già fonte di perdita, la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, ove possibile, lo sviluppo o la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione materiale deve essere in genere accompagnata da quella finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). I piani di ristrutturazione tengono conto, fra l'altro, dei fattori che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, dell'offerta e della domanda del mercato per i suoi prodotti nonché delle loro prospettive di sviluppo e dei punti di forza e di debolezza dell'impresa. Essi consentono all'azienda di assumere una nuova

struttura che apra prospettive di redditività a lungo termine capaci di consentirle di mantenersi grazie alle sue risorse, senza bisogno di ulteriore assistenza da parte dello Stato.

2.2. Portata settoriale

Per quanto riguarda gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione segue in tutti settori l'impostazione generale illustrata nei presenti orientamenti. Tuttavia, nei settori attualmente soggetti a specifiche disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, gli orientamenti si applicheranno solo nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni settoriali specifiche. Attualmente vigono disposizioni specifiche per i settori dell'agricoltura, della pesca, della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria tessile e dell'abbigliamento, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti e dell'industria carboniera. Nel settore agricolo possono continuare ad applicarsi, invece degli indirizzi indicati, le speciali disposizioni comunitarie relative agli aiuti di salvataggio e alla ristrutturazione a favore di singoli beneficiari, a discrezione degli Stati membri interessati.

2.3. Applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE

Per i motivi indicati al precedente paragrafo 1.1, gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per la loro stessa natura, falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi fra gli Stati membri. Pertanto, di regola, essi ricadono nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e necessitano dell'eventuale applicazione di una deroga.

L'unica eccezione di carattere generale riguarda gli aiuti la cui entità non è tale da avere un effetto significativo sugli scambi fra gli Stati membri. Si tratta di un importo «de minimis» che è stato fissato a 50 000 ECU per ognuna di due grandi categorie di spesa (investimenti ed altre spese) per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di un periodo di tre anni ⁽⁷⁾. L'agevolazione «de minimis» non può essere applicata ai settori disciplinati da speciali disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Vedere disciplina sugli aiuti alle PMI (nota 6 supra), paragrafo 3.2, e nota indicativa sull'applicazione della regola de minimis, lettera del 23 marzo 1993, rif. IV (93) D/06878.

⁽⁸⁾ Vedere paragrafo 2.2 supra.

Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere svariate forme, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, agevolazioni sugli interessi, sgravi fiscali o contributivi e garanzie sui prestiti. Nel caso degli aiuti al salvataggio, dovrebbero invece limitarsi a prestiti concessi a tassi di interesse di mercato o garanzie sui prestiti (vedere successivo paragrafo 3.1). Gli aiuti possono provenire dal governo, a qualunque livello, centrale, regionale o locale, e da qualunque «impresa pubblica» secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva del 1980 sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche⁽⁹⁾. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono pertanto essere erogati, per esempio, da holding di Stato o società finanziarie pubbliche⁽¹⁰⁾.

Il metodo impiegato dalla Commissione per stabilire in quali casi gli apporti di capitali, in imprese che siano già di proprietà statale o siano destinate a diventarlo, parzialmente o totalmente, a seguito dell'operazione, comportino elementi di aiuto è stato illustrato in una comunicazione del 1984⁽¹¹⁾ ed è stato precisato ed esteso anche agli aiuti concessi sotto altre forme nella comunicazione sulle imprese pubbliche del 1993⁽¹²⁾. Il criterio di riferimento è il principio dell'«investitore privato», in base al quale l'erogazione di fondi o di garanzie ad un'impresa non comporta elementi di aiuto di Stato nei casi in cui un investitore privato operante razionalmente in un'economia di mercato sarebbe stato disposto a fornire le risorse necessarie.

Se però le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è lecito ritenere che l'apporto finanziario si configuri come aiuto di Stato. Queste operazioni finanziarie devono pertanto essere previamente notificate alla Commissione, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3⁽¹³⁾. La presunzione della presenza di un aiuto s'impone nel caso in cui il settore di attività in cui opera l'impresa sia nel suo complesso in difficoltà o soffra di sovraccapacità strutturale.

La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non viene influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto. Non sarà pertanto possibile eludere

il controllo degli aiuti trasferendo le attività ad un'altra persona giuridica o ad un altro proprietario.

2.4. Fondamenti giuridici della deroga

L'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE prevede la possibilità di una deroga per gli aiuti che ricadono nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 1. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — eccezion fatta per i casi di calamità naturali o di eventi eccezionali, che sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) e non sono oggetto del presente documento, nonché, nei limiti dell'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), per gli aiuti alla Germania ivi previsti — possono fruire di una deroga solo ed esclusivamente se ricadono nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Tale disposizione prevede che la Commissione possa autorizzare «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ... sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comunitario, nel caso in cui soddisfino le condizioni indicate al successivo paragrafo 3 e continuerà pertanto ad autorizzare gli aiuti che rispecchino tali condizioni. Nel caso in cui le imprese da salvare o da ristrutturare si trovino in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c), secondo quanto descritto nel paragrafo 3.2.3.

2.5. Regimi di aiuto esistenti

Gli orientamenti di cui al presente documento non pregiudicano i regimi di aiuto a favore del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà già autorizzati al momento della loro pubblicazione. La Commissione procederà tuttavia, entro il 31 dicembre 1995, all'esame dei regimi esistenti, nel quadro dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE.

Gli orientamenti non pregiudicano inoltre l'applicazione dei regimi di aiuto autorizzati con finalità diverse dal salvataggio o dalla ristrutturazione come, ad esempio, lo sviluppo regionale o lo sviluppo delle PMI, a condizione che gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione erogati nel quadro di tali regimi rispettino le condizioni decise dalla Commissione per i regimi stessi.

⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35, modificata dalla GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ Vedere CGE 22 marzo 1977, Causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania [1977] Racc. 595; Crédit Lyonnais/Usinor Sacilor, Comunicato stampa della Commissione IP(91) 1045.

⁽¹¹⁾ Nota 4 supra.

⁽¹²⁾ Nota 5 supra.

⁽¹³⁾ Vedere paragrafo 27 della comunicazione sulle imprese pubbliche, nota 5 supra.

3. CONDIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

3.1. Aiuti per il salvataggio

L'autorizzazione della Commissione all'erogazione di aiuti per il salvataggio, definiti secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, deve continuare ad essere subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla Commissione nel 1979 ⁽¹⁴⁾. Gli aiuti per il salvataggio devono infatti:

- consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato;
- limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente);
- essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) ⁽¹⁵⁾ alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili;
- essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale in altri Stati membri.

Ulteriore condizione è che, in linea di principio, il salvataggio sia un'operazione una tantum. È chiaramente impossibile accettare una serie di operazioni di salvataggio che di fatto mantengano semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali esistenti su altri produttori più efficienti e su altri Stati membri.

Gli aiuti al salvataggio dovrebbero pertanto essere di regola un aiuto alla sopravvivenza, concesso una tantum per un breve periodo durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa.

Gli aiuti per il salvataggio non devono necessariamente essere erogati in un'unica soluzione. Può

infatti essere opportuno articolare il pagamento in più quote, procedendo di volta in volta ad una valutazione specifica per tenere conto di condizioni esterne rapidamente mutevoli o per incitare l'impresa in difficoltà ad intraprendere i necessari provvedimenti correttivi.

Nell'applicare le condizioni suindicate alle PMI, la Commissione terrà conto delle specifiche caratteristiche delle imprese di queste dimensioni.

L'autorizzazione di un aiuto per il salvataggio è totalmente svincolata da un'eventuale successiva approvazione di aiuti rientranti in un piano di ristrutturazione, che dovranno essere valutati in base ai propri meriti intrinseci.

3.2. Aiuti alla ristrutturazione

3.2.1. Principi di base

Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che l'approvazione di aiuti alla ristrutturazione è nell'interesse della Comunità. L'autorizzazione potrà perciò essere data solo nel rispetto di criteri rigorosi e tenendo in considerazione i possibili effetti distorsivi degli aiuti.

3.2.2. Condizioni generali

Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite e alle piccole e medie imprese, illustrate nel prosieguo del presente documento, l'autorizzazione di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione è subordinata al soddisfacimento delle condizioni generali seguenti:

i) Ripristino della redditività

La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinando l'efficienza economicofinanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell'impresa entro un lasso di

⁽¹⁴⁾ Ottava relazione sulla politica di concorrenza, punto 228.

⁽¹⁵⁾ Nel caso in cui la Commissione stia ancora esaminando il piano di ristrutturazione allo scadere del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto al salvataggio, essa potrà considerare favorevolmente un prolungamento dell'aiuto al salvataggio fino al completamento dell'esame (vedere 23a relazione sulla politica di concorrenza, punto 527).

tempo ragionevole. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali incrementi dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. Una ristrutturazione efficace dovrebbe comportare l'abbandono delle attività che strutturalmente comportano perdite.

Per rispondere ai criteri di redditività, il piano di ristrutturazione dovrà risultare idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale, in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse. Come nel caso degli aiuti per il salvataggio, l'attribuzione di aiuti alla ristrutturazione dovrebbe normalmente essere necessaria solo una tantum.

ii) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

Un'ulteriore condizione per l'erogazione di aiuti alla ristrutturazione è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero «contrari al comune interesse» e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzia l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti. Una riduzione o una chiusura è da ritenersi irreversibile nel momento in cui comporta lo smantellamento degli impianti interessati, la loro trasformazione permanente in modo che non possano più produrre ai livelli precedenti o la loro conversione permanente ad altro uso. In questo caso, non è sufficiente vendere la capacità in eccesso ai concorrenti, a meno che l'impianto venga venduto per essere utilizzato in una parte del mondo in cui il mantenimento in

esercizio dell'impianto stesso non abbia alcun effetto significativo sulla competitività della Comunità.

Eccezioni all'obbligo di una riduzione proporzionale della capacità possono essere ammesse solo quando tale riduzione potrebbe comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando luogo per esempio a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto.

Se invece il mercato comunitario dove opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale, la Commissione non richiede di regola una riduzione della capacità a fronte dell'aiuto. Non devono esserci tuttavia dubbi riguardo al fatto che l'aiuto verrà impiegato esclusivamente per ripristinare la redditività dell'impresa e che non consentirà al beneficiario di aumentare la sua capacità produttiva durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, se non nella misura indispensabile a ripristinare la redditività stessa e quindi senza falsare indebitamente la concorrenza. Per garantire che l'aiuto non falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, la Commissione ha la facoltà di imporre tutte le condizioni e gli obblighi necessari.

iii) Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero d'altra parte essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione. Gli aiuti alla ristrutturazione non devono inoltre ridurre indebitamente gli oneri finanziari dell'impresa.

Nel caso in cui l'aiuto sia utilizzato per ripianare debiti derivanti da perdite accumulate in passato, gli eventuali crediti d'imposta connessi a tali perdite dovranno essere annullati e non potranno essere utilizzati per contobilan-

ciare utili futuri, né essere ceduti o trasferiti a terzi, in quanto in questo caso l'impresa riceverebbe l'aiuto due volte.

iv) **Piena attuazione del programma di ristrutturazione e osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione**

L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato e accolto dalla Commissione, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione. In caso contrario e a meno che la decisione originaria della Commissione non venga modificata a seguito di una nuova notifica da parte dello Stato membro, la Commissione prenderà tutte le iniziative necessarie ad ottenere il rimborso dell'aiuto.

v) **Controllo e relazione annuale**

L'attuazione, l'avanzamento e il successo del piano di ristrutturazione saranno controllati imponendo l'obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate che dovranno comprendere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di seguire l'esecuzione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di verificare il ricevimento dell'aiuto da parte dell'impresa interessata e di seguirne la posizione finanziaria, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. In caso di esigenze particolari di una tempestiva conferma di talune informazioni chiave, quali chiusure di impianti, riduzioni di capacità e così via, la Commissione potrà chiedere relazioni più frequenti.

3.2.3. Condizioni per gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti regionali (aree assistite)

Dal momento che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità secondo quanto sancito dall'articolo 130 A del trattato e che, a norma dell'articolo 130 B ⁽¹⁶⁾, le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione totalmente permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione. A medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendo artificialmente in vita imprese che, per ragioni strutturali o di altra natura, sono comunque condannate in ultima istanza al fallimento.

Inoltre, viste le scarse risorse che la Comunità e gli Stati membri possono destinare alla promozione dello sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni considerate utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

Pertanto, i criteri elencati al paragrafo 3.2.2 precedente valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. In particolare, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'impresa economicamente redditizia, che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti. Pertanto, casi di aiuti ripetuti in aree assistite non verranno considerati con maggiore indulgenza rispetto alle aree non assistite. Per la stessa ragione, è necessario applicare integralmente i piani di ristrutturazione e controllarne l'esecuzione. Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, anche in questi casi l'aiuto deve essere proporzionale ai costi ed ai benefici della ristrutturazione. Tuttavia, nelle regioni assistite, si potrà applicare una maggiore flessibilità per quanto riguarda il requisito di una riduzione delle capacità nel caso di mercati caratterizzati da sovraccapacità strutturali. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, la Commissione richiederà a questo titolo, per le regioni assistite, una riduzione di capacità inferiore a quella richiesta nelle regioni non assistite, effettuando una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

Tutti gli eventuali aiuti a favore di nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione dovranno rientrare nei limiti autorizzati dalla Commissione per gli aiuti regionali.

3.2.4. Aiuti per la ristrutturazione di piccole e medie imprese

Purché non siano superati livelli di intensità accettabili, gli aiuti alle piccole e medie imprese incidono tendenzialmente sugli scambi in misura minore di quelli erogati alle grandi imprese ed è più facile che l'eventuale distorsione della concorrenza sia controbilanciata da vantaggi di natura economica ⁽¹⁷⁾. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione. La Commissione

⁽¹⁶⁾ Vedere nota 3 precedente.

⁽¹⁷⁾ Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI, paragrafo 3.3, GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

può pertanto assumere una posizione meno restrittiva quando tali aiuti vengono concessi a PMI.

Nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) ⁽¹⁸⁾, la Commissione ha adottato una definizione uniforme di tali imprese, da applicare ai fini del controllo degli aiuti di Stato.

Si considera come «PMI» l'impresa che risponde alla triplice condizione seguente:

- ha un massimo di 250 dipendenti,
- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU,
- non fa capo per più del 25 % delle azioni o quote ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Nel caso delle piccole e medie imprese, la Commissione non esigerà che gli aiuti alla ristrutturazione soddisfino le stesse condizioni rigorose richieste per gli aiuti alla ristrutturazione delle imprese di grandi dimensioni, soprattutto per quanto riguarda le riduzioni di capacità e gli obblighi di presentare relazioni.

3.2.5. *Aiuti erogati a copertura dei costi sociali di una ristrutturazione*

La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, una riduzione o la totale cessazione delle attività toccate dalle difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso una graduale riduzione delle attività dell'impresa, a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per l'erogazione dell'aiuto nel caso in cui l'industria sia caratterizzata da sovraccapacità strutturale. Qualunque sia la ragione che le giustifica, tali misure comportano generalmente una riduzione della forza lavoro dell'impresa.

La legislazione sul lavoro degli Stati membri può includere regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di disoccupazione e le pensioni erogate nel quadro di sistemi di pensionamento anticipato sono pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono da considerare come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92,

paragrafo 1 del trattato, essendo lo Stato ad avere rapporti diretti con i lavoratori senza che l'impresa si trovi coinvolta.

Accanto alle indennità di disoccupazione versate direttamente ai lavoratori e ai programmi di prepensionamento in loro favore, sono diffusi anche regimi generali di sostegno sociale in cui il governo si assume l'onere delle provvidenze pagate dall'azienda ai lavoratori disoccupati e che vanno al di là dei suoi obblighi legali o contrattuali. Quando siano generalmente accessibili, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite ed automatiche, tali regimi non sono considerati come comportanti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, per quanto riguarda le imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono utilizzati.

L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di fine rapporto e/o di finanziare regimi di pensionamento anticipato, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi di un'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere dal fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

La Commissione ha una posizione, in linea di principio, favorevole nei confronti di questi aiuti, in quanto essi comportano benefici economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa interessata, agevolando i cambiamenti strutturali ed alleviando i disagi: inoltre, molto spesso, essi vanno semplicemente a bilanciare le disparità negli obblighi imposti alle imprese dalle legislazioni nazionali.

Oltre agli aiuti destinati a sostenere i costi delle indennità di licenziamento e di prepensionamento, i programmi di ristrutturazione comportano spesso anche l'erogazione di aiuti per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento, assistenza professionale e formazione per gli ex dipendenti che intendono avviare una nuova attività in proprio. La Commissione è favorevole a questo tipo di aiuti.

Gli aiuti a favore di interventi sociali destinati esclusivamente ai lavoratori licenziati a seguito della ristrutturazione non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità della riduzione di capacità da richiedere, di cui al precedente paragrafo 3.2.2 ii).

⁽¹⁸⁾ Ibid, paragrafo 2.2.

4. OBBLIGHI DI NOTIFICA, DURATA DI VALIDITÀ E REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI

4.1. Regimi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di PMI

La Commissione potrà autorizzare regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di piccole e medie imprese che ricadono nella definizione di cui al precedente paragrafo 3.2.4. Essa si pronuncerà entro il consueto periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, a meno che il regime non abbia i requisiti per poter usufruire della procedura di autorizzazione accelerata, nel qual caso la Commissione ha a disposizione venti giorni lavorativi⁽¹⁹⁾. Tali regimi devono chiaramente specificare le imprese ammissibili, i casi in cui possono essere erogati aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione e l'importo massimo dell'aiuto ammesso. L'approvazione sarà subordinata all'obbligo di presentare una relazione annuale sull'applicazione del regime contenente le informazioni specificate nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate⁽²⁰⁾. Le relazioni dovranno includere anche un elenco delle imprese beneficiarie dell'aiuto indicante per ciascuna di esse: il codice di attività — conformemente ai codici di classificazione settoriale a due cifre della NACE⁽²¹⁾ — il numero di addetti, il fatturato annuo, l'importo dell'aiuto concesso durante l'anno, l'indicazione se l'impresa abbia già ricevuto aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione nei due anni precedenti e, in caso affermativo, il relativo importo totale.

Tutti gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di PMI non rientranti in un regime autorizzato dovranno essere notificati individualmente alla Commissione, come nel caso degli aiuti a favore di imprese di grandi dimensioni.

Non devono invece essere notificati gli aiuti o i regimi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese che soddisfino le condizioni della regola de minimis (vedere il precedente paragrafo 2.3).

4.2. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di grandi imprese

Tutti gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che non ricadono nell'ambito della definizione di PMI, devono essere notificati individualmente.

Poiché di solito il tempo non lavora a favore delle imprese, soprattutto in caso di aiuti al salvataggio, la Commissione si impegna a fare tutto il possibile per adottare rapidamente una decisione. Il tempo massimo per decidere in merito a singoli aiuti notificati, che non siano erogati nel quadro di regimi autorizzati, è di due mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Gli Stati membri possono contribuire validamente ad evitare inutili ritardi:

- notificando il più tempestivamente possibile la loro intenzione di concedere un aiuto; anche quando, stanti le procedure amministrative interne, uno Stato membro non sia in grado di notificare immediatamente tutti i dettagli di un progetto di aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione che intende erogare, sarebbe utile informare la Commissione degli aspetti già definiti: ciò le consentirebbe di intraprendere immediatamente lo studio del caso e ridurrebbe o eviterebbe nuove richieste d'informazione a seguito di un'eventuale notifica successiva incompleta;
- inviando notifiche complete; in particolare, le notifiche devono distinguere chiaramente fra gli aiuti che ricadono nella categoria degli aiuti al salvataggio e quelli che devono essere invece classificati come aiuti alla ristrutturazione, facendo direttamente e distintamente riferimento a tutte le condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti di ciascuna categoria indicate nei presenti orientamenti; diversamente, la notifica sarebbe incompleta, con conseguenti ritardi nella procedura di autorizzazione; nella notifica, gli Stati membri dovranno anche comunicare alla Commissione ogni altro eventuale aiuto erogato all'impresa che non sia direttamente connesso all'operazione in questione, in modo da permettere alla Commissione di valutare il contesto in cui si colloca l'operazione.

4.3. Aiuti non notificati

La notifica e l'autorizzazione preventiva all'aiuto, prima che questo venga erogato, sono da considerarsi requisiti imprescindibili. Si richiama l'attenzione degli Stati membri sul rischio che l'erogazione illegale di aiuti comporta, in quanto la Commissione è dotata del potere di ordinare il rimborso di tali aiuti⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10.

⁽²⁰⁾ Vedere lettera agli Stati membri del 22 febbraio 1994.

⁽²¹⁾ Nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione sugli aiuti erogati illegalmente (GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3). La Commissione si richiama altresì alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 301/87 (Boussac) (vedere nota 2); le conclusioni tratte da tale sentenza in relazione ai casi in questione sono illustrate nella sua lettera agli Stati membri del 4 marzo 1991.

4.4. Durata e revisione degli orientamenti

Nella valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà la Commissione si atterrà agli orientamenti suesposti per

un periodo di tre anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione. Prima dello scadere di tale periodo, si procederà ad un esame delle modalità di applicazione degli orientamenti stessi.

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee riguardante l'aggiornamento della comunicazione del 1986 concernente gli accordi d'importanza minore

(94/C 368/06)

La Commissione ha deciso d'aggiornare la sua comunicazione del 1986 riguardante gli accordi di importanza minore che non sono contemplati dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE ⁽¹⁾, portando a 300 milioni di ECU la soglia di fatturato al di sotto della quale le imprese possono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione di questa comunicazione.

Di conseguenza, la cifra di 200 milioni di ECU che figura al punto 7, secondo trattino di questa comunicazione è sostituita dalla cifra di 300 milioni di ECU.

⁽¹⁾ GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.529 — GEC/VSEL)

(94/C 368/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7 dicembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(94/C 368/08)

- | | |
|---|---|
| <p>1. Denominazione del gruppo: PMF - Gruppo europeo di interesse economico</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 20. 10. 1994</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Stato membro: I</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Località: Via Vittorio Veneto 183, I-Roma</p> <p>4. Numero di registro del gruppo: 101027</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Titolo completo della pubblicazione: Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. parte II, n. 280, pag. 29, 30)</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Nome e indirizzo dell'editore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi 10, I-00100 Roma</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Data di pubblicazione: 30. 11. 1994</p> | <p>1. Denominazione del gruppo: Plattform für bauliche Gestaltung EWIV</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo: 18. 11. 1994</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Stato membro: D</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Località: 95032 Hof</p> <p>4. Numero di registro del gruppo: HRA 3194</p> <p>5. Pubblicazione(i):</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Titolo completo della pubblicazione: 1) Bundesanzeiger</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Frankenpost Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Nome e indirizzo dell'editore: 1) Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Frankenpost Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Postfach 1320, D-95012 Hof</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Data di pubblicazione: 1) 9. 12. 1994</p> <p style="margin-left: 40px;">2) 26. 11. 1994</p> |
|---|---|

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Phare — Attrezzature informatiche**Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo dell'Ungheria
nel quadro del programma Phare**

(94/C 368/09)

Titolo del progetto

Gara per forniture di computer (hardware e software) al ministero dell'Industria e Commercio dell'Ungheria - H 910304

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, e dell'Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

La gara comprende le forniture dei seguenti articoli:

Server Unix con configurazione del sistema operativo

Personal computer con configurazione del software per il collegamento di base in rete di personal computer

Interconnessione software per i PC

Stampante laser per diversi volumi di stampa

Stampante a colori a getto d'inchiostro

Gruppo statico di continuità

La rispondenza dell'offerente ai requisiti tecnici relativi alle apparecchiature è ritenuta di primaria importanza, insieme al rapporto prestazioni/prezzo. Di conseguenza, è essenziale fornire una documentazione che dimostri la capacità industriale e finanziaria, come pure la competenza tecnica e l'affidabilità dell'offerente.

È richiesta una documentazione relativa a precedenti forniture di attrezzature di tipo simile a quelle descritte nel presente bando.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

a) Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Dr. Júlia Vágó, H-1024 Budapest, Margit krt. 85, tel. (36-1) 155 65 64/155 71 64, telefax (36-1) 175 45 93.

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr. György Földvári, Vigadó, H-1051 Budapest u. 6, tel. (36-1) 118 54 27, telefax (36-1) 118 02 57.

b) Commissione europea, Direzione generale «Relazioni economiche esterne» Direzione L.3 (Phare), (all'attenzione della sig.ra M. May (AN 88-4/47), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax: (32-2) 295 75 02.

4. Offerte

Le offerte dovranno pervenire al richiedente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta ufficiale. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di domenica la scadenza verrà prorogata al lunedì successivo.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza alle 12.00, ora locale, presso:

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr. György Földvári, H-1051 Budapest u. 6.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il giorno della scadenza alle 13.00, ora locale, presso lo stesso indirizzo.

Phare — Scambi

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Polonia e finanziata nel quadro del programma Phare

(94/C 368/10)

Titolo del progetto

Programma per l'infrastruttura dei trasporti PL 9309.

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, e dell'Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura di:

lotto a: scambi semplici UIC 60-300-1:9,
destri e sinistri per velocità $v=160$ km/h-328 unità,
lotto b: scambi semplici UIC 60-300-1:9,
destri e sinistri per velocità $v<160$ km/h - 136 unità.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

a) Commissione europea, Direzione generale - Relazioni economiche esterne, DG1 - unità L3, all'attenzione della sig.ra M. Delalieux, rue d'Arlon 88, B-1049 Brussels, telefax (32-2) 295 47 29.

b) Uffici delle Comunità europee di:

D-53113 Bonn, Zitelfmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret, afd. EMI [tlf. (45-33) 77 33 77; telefax (45-33) 77 33 00],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97].

c) Delegazioni nei paesi beneficiari Phare

Albania

Rruga Donika Kastrioti, Villa, 42, AL-Tirana, Head of the Delegation: Mr. Germano, tel. (355-42) 284 79, Mr Bulte, Mr Pietro Gangemi, Administrative attaché, Mr Bala, Press & Inform, tel. (355-42) 283 20, telefax (355-42) 427 52, Satel.: tel. (871) 112 17 60, telefax (871) 112 17 61.

Bulgaria

36 Dragan Tsankov Blvd, «Interpred» World Trade Center, Block «A», 3rd Floor, 1056 Sofia, Postal Address: PO Box 668, BG-1000 Sofia, tel (359-2) 73 98 41-5, telefax (359-2) 73 83 95, Mr Tom O'Sullivan, Head of the Delegation, Mr F. Sosa Morales, Administrative Attaché, Mr Caldaroni, Technical Adviser, Mr Serguei Makarinov, Press & Inform., Mr Bart Kuitert, Economic Adviser, Mr Todor Dimitrov.

Repubblica ceca

Pod Hradbami 17, 160 000 Prague 6, tel. (42-2) 32 20 51-55, telefax (42-2) 32 86 17, Mr Leopoldo Giunti, Head of the Delegation, Dr G. Sabathil, Ms Helene Lloyd, Press & Information, Mrs Susan Besford, Administration attaché, Phare Unit: tel. (42-2) 32 20 51-55, telefax (42-2) 311 72 69, Mr Gerald Hegarty, Coord. & Head of Phare Unit, Mr Giorgio Ficarelli, Phare/Economic Affairs/G24 Coord Mr Frantisek Hauser: Fin. & Inf. Manager, Mr Jiri Hodik, Mr Jaroslav Koubal, Mr Rollo, Project Managers.

Slovacchia

Phare Coordination Office - Sládkovicova, 3 - 81106 Bratislava, tel. (42-7) 36 35 98-620, 63 16 50, telefax (42-7) 36 36 80, Mr Gerald Hegarty, Head of the Phare Unit, Ms Mária Hrachovcová, Administration attaché, Mr Dusan Dobrovodsky, Mr Peter Muska, Ms S. Salamonová, Project Managers.

Estonia

Acting Delegation for Estonia, c/o Delegation in Sweden, PO Box 7323, Hamngatan 6, S-11147 Stockholm, tel. (46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35, Acting Head of Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera, Head of delegation.

Ungheria

Bérc Utca 23, HU-1016 Budapest, tel. (36-1) 166 44 87, 166 45 87, 166 72 00, telefax 166 42 21, telex 061225984, Mr H. Beck, Head of Delegation, Mr G. Raad, Counsellor, Mr Jung-Olsen, Counsellor, Mr S. Presa, Press & Information, Mr E. Kimman, Administrative Attaché, Mr von Freital, Mme Meert, Secrétaires.

Lettonia

Acting Delegation for Latvia, c/o Delegation in Sweden, PO Box 7323, Hamngatan 6, S-11147 Stockholm, tel. (46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35, Acting Head of Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera, Head of Delegation.

Lituania

Acting Delegation for Lithuania, c/o Delegation in Sweden, PO Box 7323, Hamngatan 6, S-11147 Stockholm, tel. (46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35, Acting Head of Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera, Head of Delegation.

Polonia

Aleje Ujazdowskie 14, Warsaw, tel. (48-2) 625 07 70, 621 64 01/02, satellite tel. (48-39) 12 07 21, telefax

(48-2) 625 04 30, satellite telefax (48-39) 12 07 31, telex 813802 comeu pl, Mr K. Schmidt, Acting head of the Delegation, tel. (48-2) 617 44 01, Mr Birkenmaier, Legal Adviser, Mr Jan Willem Blankeert, Economic Adviser, Administrative Attaché (Vacancy), Agricultural Adviser, Mrs Hanna Jezioranska, Press & Information.

Romania

14, Intrarea Armasului, 70182 Bucharest 1, tel. (40-1) 211 18 04/05, telefax (40-1) 211 18 09, Info Phare: (40-1) 211 18 02 - 211 18 12, telefax (40-1) 211 18 09, Mrs Karen Fogg, Head of Delegation, Mr Willy Orlandi, Administrative attaché, Mrs Cristina Albutiu, Press & Information, Mrs Nadine Jassaens, Secretary, Mrs Fussman Secretary.

Slovenia

Trg Republike 3/XI - 61000 Ljubljana, tel. (386-61) 125 13 03, telefax (386-61) 125 20 85, Mr Borgoltz P.A., Head of the Delegation, Mr José Louis Sanchez Allegre, Administrative attaché, Mr Mitja Rihtarsic, Press & Information, Mrs Katharina Skirde, Secretary.

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 28. 2. 1995 (12.30), ora locale, al seguente indirizzo:

Polish State Railways - CBZIS «Ferpól», Ul. Grojecka, 17, PL-00973 Warszawa.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 28. 2. 1995 (12.30), ora locale, all'indirizzo di cui sopra.

Primo invito a formulare proposte nel quadro del programma comunitario di iniziative sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

(94/C 368/11)

A seguito del regolamento adottato dal Consiglio ⁽¹⁾ concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte di progetti su programmi di azioni in materia di risorse genetiche in agricoltura.

In ottemperanza all'articolo 9 di tale regolamento, è stato elaborato un piano di lavoro che definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare, nonché le relative disposizioni finanziarie da emanare.

Coloro che hanno i requisiti per partecipare al programma ⁽²⁾ sono invitati a presentare proposte nel settore delle risorse genetiche in agricoltura, conformemente al punto I. Tali proposte dovranno pervenire alla Commissione della Comunità europea entro il 31. 3. 1995.

Possono essere presentate alla Commissione della Comunità europea proposte di partecipazione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata, in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri e con sede nella Comunità. Ciascun progetto deve includere almeno due contraenti indipendenti, con sede in Stati membri diversi. Le proposte formulate da cittadini di paesi terzi e il contributo finanziario della Comunità ad esse relativo andranno esaminati caso per caso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/94, GU n. L 159, del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. punti III.1 e III.2 del programma di lavoro.

Le attività scelte verranno generalmente realizzate in compartecipazione finanziaria ⁽¹⁾ e azioni concertate ⁽²⁾, secondo le modalità di attuazione stabilite nell'allegato I del regolamento del Consiglio.

- Il contributo comunitario ai contratti a compartecipazione finanziaria non supererà normalmente il 50 % del costo totale, il rimanente dovendo essere fornito dai membri del consorzio.
- il contributo comunitario alle azioni concertate può arrivare fino al 100 % delle spese di coordinamento.

Il programma intende garantire il coordinamento e la promozione delle attività svolte sul territorio comunitario per quanto riguarda la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, contribuendo al tempo stesso a realizzare gli obiettivi della politica agricola comune, e sostenere o ultimare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli sforzi intrapresi negli Stati membri in cui le attività svolte non sono risultate esaurienti.

Tutti i tipi di risorse genetiche dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura sono ammissibili al finanziamento, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1467/94.

Ciascuna proposta dovrà incentrarsi su un gruppo specifico di piante o di animali (genere, specie o razza, a seconda dei casi). La priorità verrà data alle specie che hanno, o che avranno presumibilmente in futuro, una certa importanza economica nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura della Comunità. Più specificatamente, verranno privilegiate le risorse genetiche utili ai seguenti fini:

- diversificazione della produzione agricola,
- miglioramento qualitativo di prodotti,
- maggiore tutela dell'ambiente.

Le attività inerenti a ciascuna proposta andranno realizzate in sei fasi successive ⁽³⁾:

- 1) Definizione del programma di lavoro
- 2) Caratteristiche delle collezioni
- 3) Valutazione

- 4) Classificazione delle collezioni
- 5) Razionalizzazione delle collezioni
- 6) Acquisizione (raccolta) di risorse genetiche

Le operazioni di raccolta possono essere effettuate:

- i) quando le collezioni presentano lacune che ne limitano effettivamente l'utilità,
oppure
- ii) quando esiste materiale non ancora raccolto che si può ragionevolmente ritenere come unico e che, se non venisse raccolto, andrebbe perso.

Le proposte vanno presentate su formulari disponibili presso la Commissione della Comunità europea, fornendo tutte le informazioni richieste. È necessario allegare una motivazione dell'azione proposta secondo gli obiettivi della politica agricola comune, una dichiarazione di conformità con le norme di sicurezza e una dichiarazione relativa all'impatto ambientale dell'azione proposta, nonché un piano di lavoro dettagliato che descriva gli obiettivi annuali e le fasi intermedie di valutazione dell'azione.

Le azioni di ricerca non sono sovvenzionabili nell'ambito del programma. Il programma tiene conto dei lavori già intrapresi nel settore dalle organizzazioni internazionali riconosciute, che non vanno pertanto ripetuti.

Un fascicolo informativo è disponibile, su richiesta, presso i servizi della Commissione.

Questo fascicolo contiene, segnatamente:

- il presente invito a formulare proposte;
- i formulari di candidatura;
- il programma di lavoro, con maggiori informazioni sulle procedure da rispettare per la presentazione delle proposte;
- il contratto-tipo, da definire con i partecipanti ai progetti selezionati.

Tutta la corrispondenza relativa al presente invito deve essere indirizzata a:

Invito a formulare proposte nel settore delle risorse genetiche in agricoltura, DG.VI. Direzione F.II, Loi 120 6/238, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, fax: (32-2) 296 30 29, email: R.hardwick @ mhsg.cec.rtt.be.

⁽¹⁾ Cfr. Regolamento (CE) n. 1467/94, allegato I, titolo II.

⁽²⁾ Regolamento n. 1467/94, allegato I, titolo III, punto 2. b).

Richiesta di manifestazioni d'interesse per effettuare uno studio sui prezzi dei trasporti stradali internazionali nelle seguenti nazioni: Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Spagna

(VII/A-2 — 8/94)

(94/C 368/12)

1. **Nome ed indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale - Trasporti, unità VII/A-2, all'attenzione del sig. R. Deiss, BU33 4/16, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 296 82 37. Telefax (32-2) 296 83 52.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Procedura ristretta.
3. **Descrizione del contratto:** La Commissione intende affidare degli studi trimestrali sui prezzi dei trasporti stradali internazionali nelle nazioni europee sopraindicate. L'obiettivo di questi studi è quello di fissare degli indici di prezzi che rappresentino l'evoluzione di questi ultimi nei trasporti stradali internazionali. Le indagini si effettueranno presso le compagnie di trasporto operanti nel mercato internazionale. Un appropriato elenco di compagnie dovrà essere realizzato. I dati saranno raccolti trimestralmente e copriranno il 1995.
4. **Criteri di selezione:** La selezione dei concorrenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: capacità, conoscenza ed esperienza nel settore in questione, capacità ad assolvere i compiti previsti, accesso presso gli operatori.
5. **Termine ultimo di esecuzione:** 31. 12. 1995.
6. **Richiesta dei documenti:** Gli interessati dovranno inviare una domanda all'indirizzo di cui al punto 1 (telex o lettera) con la prova della loro competenza nel settore. Le specifiche dettagliate saranno inviate a tutti i concorrenti che rispondono ai criteri descritti al punto 4.
7. **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 6. 1. 1995.
8. (a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 20. 2. 1995.
(b) **Indirizzo a cui devono essere indirizzate:** Le istruzioni per la presentazione delle offerte sono contenute nei documenti di gara, che saranno inviati ai concorrenti che rispondono ai sopracitati criteri. Si richiama l'attenzione dei concorrenti al rispetto scrupoloso delle istruzioni fornite.
9. **Periodo di validità delle offerte:** 6 mesi dalla data del punto 8. a).
10. **Data d'invio del presente avviso:** 28. 11. 1994.
11. **Data di ricezione del presente avviso:** 1. 12. 1994.
Questo avviso, pubblicato sul Supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. S 237 del 9. 12. 1994, pag. 15, 86966-94, è soppresso.